



COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Data 05/05/2016	Oggetto: Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale anno 2016. determinazioni.
--	--

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 18,30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
Assegnati n. 11	Presenti n. 11	
In carica n. 11	Assenti n. 0	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

Il Sindaco – Presidente presenta la proposta di Consiglio Comunale n. 7 del 05/05/2016;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che :

l'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.

.....omissis....."

- è pertanto attribuita, dal 2007, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, previa approvazione di apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
 1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.
 - 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
- l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 2 del suddetto regolamento, l'aliquota di compartecipazione è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24/04/2011, da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, fino a un massimo dello 0,8%;

RITENUTO di dover confermare, per l'esercizio finanziario 2016, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale è stimato in circa € 11000,00 sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze degli incassi degli anni precedenti;

VISTI:

- il D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- la Legge 13 maggio 1999 n. 133;
- la Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.
-

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio,


Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, che da le seguenti risultanze:

- Presenti 11
- Votanti 11
- Favorevoli 8
- Contrari 3 (Boccia D., Cimini C. e Gizzi M.)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI CONFERMARE**, per l'esercizio finanziario 2016, per la parte riservata alla competenza del Comune, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ragione di 0,2 punti percentuali;
2. **DI STIMARE**, sulla base delle proiezioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e degli incassi degli anni precedenti, il gettito complessivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in € 11000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
3. Di dichiarare il presente atto urgente, e pertanto, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000, con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale.


Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa D'Addezio Cecilia

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Del Principe Mario



IL PRESIDENTE

Ferdinando Toflo

IL SEGRETARIO


[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2801

li 17-05-2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

[Signature]

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 17-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

